

COMUNE DI FORTE DEI MARMI

Provincia di Lucca

4° - SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI GENERALI P.M.

ORDINANZA DEL RESPONSABILE N.3 DEL 12/01/2023

OGGETTO:Cantiere stradale della ditta FE.SAR. S.R.L. - Disciplina viabilistica in via Michelangelo, per lavori stradali.

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Vista la comunicazione di prot. 797 del 10.01.2023 e relativa integrazione con istanza di interruzione della circolazione stradale in via Michelangelo e in area di intersezione di via Michelangelo con via dell'Acqua, per conto della ditta GAIA SPA;

Preso atto del contenuto delle prescrizioni inerenti l'emissione di ordinanza viabilistica, in caso di interruzione del senso di marcia di cui alla concessione di occupazione del suolo pubblico di prot. 70251 del 20.09.2022;

Considerati gli esiti del sopralluogo effettuato presso i luoghi dei lavori stradali e la indimostrabilità della necessità di vietare il transito lungo la via Michelangelo (tratto compreso tra la via Francesco Carrara e la via dell'Acqua), nonché nell'area di intersezione della via Michelangelo con la via dell'Acqua;

Ritenuto pertanto necessario adottare i temporanei provvedimenti di disciplina del traffico, nei pressi del cantiere stradale e delle strade direttamente ed indirettamente interessate dai lavori stradali;

Richiamato, per le parti compatibili, il contenuto dell'Ordinanza 20.12.2019, n. 526, come modificata dalle Ordinanze 20.05.2020, n. 66 e 10.02.2021, n. 20;

Visti gli artt. 5 ss. del d. Lgs. 30.04.1992, n. 285 s.m.i. (Nuovo Codice della Strada); gli artt. 30 ss. del d.P.R. 16.12.92, n. 495 s.m.i. (Regolamento attuazione ed esecuzione Nuovo C.d.S.), nonché il d.M. 10.07.2002 e le relative Tavv. 72 ss. (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo);

Visto l'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. (Legge sul procedimento amministrativo);

Visto il Libro II del d. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. (Ricorso al Tar);

Visto il Capo III del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 s.m.i. (Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica);

Visto l'art. 107 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. (Responsabilità della dirigenza EE.LL.);

ORDINA

A far data dal 16.01.2023 e fino al giorno 26.01.2023, in via Michelangelo, tratto compreso tra la via F. Carrara e la via dell'Acqua, la circolazione stradale è così disciplinata:

1) TRANSITO ALTERNATO A VISTA, da impiegarsi in tratti di cantiere i cui estremi sono distanti non più di 50 m. e con traffico modesto;

- 2) TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI, da impiegarsi in tratti di cantiere i cui estremi hanno una distanza superiore a quella di cui al precedente capo 1) ovvero, in condizioni di traffico intenso. Il transito alternato da movieri, dovrà essere, comunque, utilizzato, allorquando le testate del cantiere saranno posizionate in corrispondenza delle intersezioni semaforiche della via Michelangelo con la via F. Carrara o la via dell'Acqua;
- 3) La medesima ditta, è altresì tenuta ad attenersi a quanto previsto al successivo capo rubricato "INFORMA", in ordine alle notizie da fornire alle AUTOLINEE TOSCANE e 118.
- 4) In relazione a quanto previsto dalla prescrizione inerente i ripristini stradali, di cui alla concessione di prot. 70251/2022, citata in premessa, al termine dei lavori dovrà essere ripristinata la segnaletica stradale eventualmente manomessa, sia essa orizzontale che verticale. Nell'impossibilità di procedervi, la ditta incaricata dei lavori provvederà a segnalare il pericolo con il segnale di SEGNALETICA IN RIFACIMENTO, così come di ogni altro eventuale pericolo derivante dalla manomissione della sede stradale, non ancora ripristinata: tale circostanza dovrà essere comunicata all'Ufficio Tecnico-LL.PP. e al Comando Polizia Municipale.

Le parti interessate, sono avvisate che l'esecuzione dei lavori deve avvenire in perfetta conformità alle disposizioni stabilite dal d.M. 22.01.2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, relative alla individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

AVVERTE

La validità della presente ordinanza <u>è subordinata al rilascio dei necessari titoli, da parte degli uffici</u> comunali competenti e al pagamento delle imposte, tasse e tributi in genere, dovuti.

La Ditta incaricata dei lavori deve garantire l'accesso alle persone residenti/domiciliate nelle strade ove i lavori vengono realizzati, mediante la predisposizione di percorsi protetti e l'accesso ai mezzi di emergenza e di soccorso.

Allorché, per lo stato di avanzamento dei lavori, il cantiere stradale è assai prossimo alla intersezione della via Michelangelo con la via dell'Acqua, il Direttore dei Lavori è tenuto ad informarne in merito l'Ufficio Segnaletica Stradale del Comando Polizia Municipale, con adeguata e motivata relazione tecnica, atta a dimostrare la necessità di interrompere il traffico di uno o più sensi di marcia, sulla precitata area di intersezione: per l'adozione dei successivi provvedimenti di regolamentazione del traffico, dovrà essere adeguata altra e diversa ordinanza viabilistica.

Qualora dall'occupazione della strada derivi un **impedimento alla circolazione stradale**, tale da **non consentire agli utenti privati di poter accedere alla propria abitazione**, la Ditta incaricata dei lavori, è tenuta ad avvisare 24 ore prima dell'inizio dei lavori i suddetti utenti privati.

La Ditta incaricata dei lavori, a proprie spese, è altresì tenuta ad apporre la segnaletica temporanea di cantiere, nel rispetto di principi enunciati dal disciplinare tecnico approvato con d.M. 10.07.2002, nonché quella eventualmente necessaria a stabilire percorsi alternativi del traffico, nel rispetto di quanto stabilito dal d.P.R. 497/1992 s.m.i. In particolare, cura l'apposizione della segnaletica necessaria a garantire percorsi alternativi e protetti per i pedoni e gli utenti deboli, in genere. La segnaletica stradale inerente il divieto di fermate o di sosta, deve essere apposta almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori e della relativa apposizione ne deve essere data comunicazione al Comando della Polizia Municipale: responsabile della corretta apposizione della segnaletica stradale, risulta, in atti, il Geom. Massimo Lenzi (cell. 340.9554023).

Salvo che sia diversamente indicato nel titolo, per l'esecuzione dei lavori rumorosi dovranno essere rispettati gli orari previsti dai regolamenti comunali.

INFORMA

L'<u>efficacia della presente Ordinanza</u>, è subordinata alle seguente condizioni:

- completo adempimento di quanto indicato nelle AVVERTENZE di cui sopra;

- trasmissione della dichiarazione di **avvenuta apposizione della segnaletica stradale e di inizio dei lavori, in conformità al contenuto della presente ordinanza, a mezzo mail (vigili@comunefdm.it)** e ai sensi del d.P.R. 445/2000;
- adempimento degli obblighi inerenti le procedure di revisione, integrazione ed apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, nei termini indicati dall'art. 161, comma 2-bis del d. Lgs. 09.04.2008, n. 81;
- adempimento degli obblighi di cui alle ordinanze n. 526 del 20.12.2019 e n. 66 del 20.05.2020, come modificate dall'ordinanza n. 223 del 10.02.2021;
- ostensibilità sul luogo oggetto della presente ordinanza, della su citata dichiarazione di apposizione della segnaletica stradale e relativo rapporto di invio, nonché di copia della presente ordinanza;
- per le possibili problematiche che possono incidere sul corretto e regolare svolgimento del trasporto pubblico, la ditta interessata dai lavori, è tenuta a comunicare il cronoprogramma dei lavori alle AUTOLINEE TOSCANE, a mezzo mail (gere.lucca.at@ratpdev.com) o pec (autolineetoscane@pec.it), almeno due giorni prima dell'inizio dei lavori medesimi;
- per le possibili problematiche che possono ritardare gli eventuali interventi di soccorso pubblico, la ditta interessata dai lavori, è tenuta a comunicare il cronoprogramma dei lavori al Servizio 118, a mezzo pec (118at@uslnordovest.toscana.it) e al Commisariato P.S. di Forte dei Marmi (comm.fortedeimarmi.lu@pecps.poliziadistato.it);
- all'atto del ritiro della presente Ordinanza, la parte incaricata, dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che è stato adempiuto a tutti gli obblighi di legge previsti e fornisce indicazioni circa la persona in stato di reperibilità compreso il relativo numero di telefonia mobile per eventuali emergenze inerenti il cantiere stradale: in caso di notificazione della presente ordinanza, a mezzo pec, faranno fede le informazioni già comunicate nel rispetto di quanto stabilito e previsto dall'Ordinanza n. 66/2020 s.m.i.

Il Comune resta sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali incidenti stradali derivanti dalla effettuazione dei lavori.

La cittadinanza è informata del contenuto della presente ordinanza, mediante pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del d. Lgs. 285/1992 e a chi altro spetti, ciascuno per quanto di competenza, sono tenuti a rispettare e a far rispettare la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza, deve essere trasmessa all'Ufficio Tecnico-LL.PP. E all'Ufficio Suolo Pubblico, per opportuna conoscenza e gli eventuali provvedimenti di competenza.

La violazione al contenuto della presente ordinanza, resa nota mediante i segnali stradali, sarà sanzionata in termini di legge.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, si informa che contro la presente ordinanza è possibile presentare ricorso, alternativamente, al Tribunale Regionale della Toscana o straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 giorni oppure entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (C.te Giuseppe ANTONELLI)

> IL RESPONSABILE IVA PAGNI

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 2 lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente ordinanza è conservata in originale neg informatici del Comune di Forte dei Marmi, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005	?4 del D li archiv